

1	<p>INTERVENTI EDILIZI, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI - SPESE SOSTENUTE NEL 2020 - COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE O LO SCONTO IN FATTURA - ULTERIORE PROROGA</p>
	<p>Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 83933 del 30.3.2021, è stato ulteriormente differito al 15.4.2021 il termine (originariamente fissato al 16.3.2021 e successivamente prorogato al 31.3.2021) entro cui i contribuenti, che nel corso del 2020 hanno sostenuto spese per determinati interventi edilizi elencati dall'art. 121, comma 2, del D.L. 34/2020, devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione per optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per lo sconto sul corrispettivo (cosiddetto "sconto in fattura") o per la cessione del credito relativo alla detrazione.</p>
1.1	<p>TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI "CEDIBILI"</p> <p>Ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D.L. 34/2020, in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i>, comma 1 lett. a) e b), del TUIR; - efficienza energetica di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del D.L. 34/2020; - adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi 1-<i>bis</i> - 1-<i>septies</i>, del D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all'art. 119, comma 4, del D.L. 34/2020; - recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma 219 e 220, della L. 160/2019 (cosiddetto "<i>bonus</i> facciate"); - installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-<i>bis</i>, comma 1 lett. h), del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119, commi 5 e 6, del D.L. 34/2020; - installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-<i>ter</i> del D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119, comma 8, del D.L. 34/2020.
1.2	<p>AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE</p> <p>Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella giornata del 30.3.2021, sono state aggiornate le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle comunicazioni in oggetto.</p> <p>Con l'aggiornamento, in particolare, l'Agenzia è intervenuta sui seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per individuare gli interventi effettuati sui fabbricati danneggiati da eventi sismici (per i quali l'art. 119, comma 4-<i>quater</i>, del D.L. 34/2020 ha previsto limiti di spesa aumentati del 50%) è stato istituito il nuovo valore "S" (Sisma); se, pertanto, viene barrata la casella "superbonus" con contestuale indicazione nel campo "Tipologia immobile (T/U)" del valore "S" e la comunicazione riguarda gli interventi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27, i limiti di spesa/detrazione risulteranno incrementati del 50% (nel caso di interventi condominiali il valore "S" deve essere indicato per tutte le unità immobiliari); - per gli interventi trainati 19 e 20, qualora sia stata barrata la casella "super-bonus" e l'intervento trainante sia di tipo "sismabonus", la compilazione della sezione "asseverazione efficienza energetica" è ora facoltativa (ferma restando la necessità del visto di conformità); - per gli interventi condominiali, viene specificato che il codice fiscale del beneficiario della detrazione (cedente) deve essere diverso dal codice fiscale del condominio; - riguardo all'intervento 12 (Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto - <i>Sistemi building automation</i>) viene introdotto il limite di detrazione pari a 15.000,00 euro, mentre per gli interventi condominiali 16 e 17

	<p>è stato precisato che il limite di spesa che può essere indicato è pari a 96.000,00 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.</p>
1.3	<p>ANNULLAMENTO O SOSTITUZIONE DI COMUNICAZIONI INVIATE Entro il 15.4.2021 devono essere altresì inviate eventuali richieste di annullamento, o comunicazioni sostitutive, di comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, inviate dall'1.4.2021 al 15.4.2021.</p>
1.4	<p>INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA Ai fini dell'individuazione del momento in cui la spesa può considerarsi sostenuta occorre effettuare una distinzione, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, il periodo d'imposta del loro sostenimento va individuato in base al principio di cassa; a rilevare non è, dunque, il momento di avvio, di effettuazione o di ultimazione degli interventi, bensì il momento in cui viene effettuato il pagamento della spesa; - se, invece, le spese sono state sostenute nell'esercizio di impresa, il momento del loro sostenimento va individuato avendo riguardo al principio di competenza; a rilevare non è, quindi, né il momento di avvio dei lavori, né quello in cui avviene il pagamento della spesa, bensì quello in cui le spese possono considerarsi sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, in base ai principi stabiliti dall'art. 109 del TUIR (circolare Agenzia delle Entrate n. 24 del 8.8.2020, par. 4).
1.5	<p>OMESSA COMUNICAZIONE Il mancato invio della comunicazione con le modalità previste dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 283847 del 8.8.2020 (successivamente modificato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 326047 del 12.10.2020) rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.</p>
2	<p>CORRISPETTIVI TELEMATICI - UTILIZZO OBBLIGATORIO DEL NUOVO TRACCIATO - RINVIO</p> <p>Con il provvedimento n. 83884 del 30.3.2021, l'Agenzia delle Entrate ha rinviato dall'1.4.2021 all'1.10.2021 l'obbligo di utilizzo in via esclusiva del nuovo tracciato per la trasmissione telematica dei corrispettivi. In tal modo, sono stati concessi agli operatori 6 mesi aggiuntivi per l'aggiornamento dei registratori telematici.</p>
2.1	<p>MOTIVI DEL DIFFERIMENTO DEL TERMINE Il rinvio è stato disposto sia in considerazione delle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica in corso, sia tenendo conto del fatto che anche i termini per la messa a disposizione delle bozze precompilate dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA sono stati recentemente prorogati dal cosiddetto D.L. "Sostegni" (art. 1, comma 10, del D.L. 41/2021). Il nuovo tracciato di invio dei corrispettivi consente di fornire informazioni più dettagliate sulle operazioni effettuate dagli esercenti e tali dati saranno utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per la predisposizione dei documenti precompilati.</p>
2.2	<p>UTILIZZO ESCLUSIVO DEL NUOVO TRACCIATO DALL'1.10.2021 Per effetto del rinvio, gli esercenti attività di commercio al minuto tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DLgs. 127/2015 possono ancora inviare i dati secondo le specifiche di cui all'allegato tecnico "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - VERSIONE 6.0". Soltanto a partire dall'1.10.2021, infatti, saranno tenuti a utilizzare in via esclusiva il nuovo tracciato di cui all'allegato "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - VERSIONE 7.0". Resta comunque ferma, fino al 30.9.2021, la possibilità di utilizzare il nuovo tracciato su base facoltativa.</p>
2.3	<p>CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEI REGISTRATORI Il provvedimento n. 83884/2021 ha altresì rinviato dal 31.3.2021 al 30.9.2021 i termini entro i quali i produttori dei registratori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche in materia di corrispettivi telematici dei modelli già approvati dall'Agenzia delle Entrate (provvedimento Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28.10.2016, punto 1.5.2).</p>

3	COMMERCIO ELETTRONICO - REGIMI IVA “OSS” E “IOSS” - REGISTRAZIONE SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
	<p>Con un comunicato stampa pubblicato il 29.3.2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che, a partire dall’1.4.2021, è possibile registrarsi ai nuovi regimi opzionali denominati “<i>One Stop Shop</i>” (OSS) e “<i>Import One Stop Shop</i>” (IOSS) sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in quanto l’Agenzia ha implementato le necessarie funzioni telematiche.</p>
3.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>I nuovi regimi OSS e IOSS sono previsti dalla direttiva comunitaria n. 2455 del 5.12.2017 e saranno applicabili dall’1.7.2021, introdotti nell’ambito di un complesso di misure denominato “<i>VAT e-commerce package</i>”, volte a semplificare gli obblighi IVA previsti a carico dei soggetti passivi che effettuano operazioni transfrontaliere nei confronti di privati consumatori.</p> <p>One Stop Shop</p> <p>Una delle novità previste dal “<i>VAT e-commerce package</i>” riguarda l’abolizione delle attuali soglie di riferimento per le vendite a distanza intracomunitarie e l’introduzione di un’unica soglia, a livello unionale, pari a 10.000,00 euro, al di sopra della quale tali vendite si considerano rilevanti nello Stato del committente.</p> <p>Parallelamente, per agevolare gli operatori, è stata prevista l’estensione dell’attuale regime del MOSS (<i>Mini One Stop Shop</i>), che quindi verrà ridenominato OSS (<i>One Stop Shop</i>), per ricomprendervi sia le vendite a distanza intracomunitarie di beni, sia la generalità delle prestazioni di servizi rese a privati nell’Unione europea.</p> <p>In tal modo, i soggetti che decidono di avvalersi del regime speciale non sono tenuti a identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro per assolvere l’imposta sulle suddette operazioni, ma possono assolvere i relativi obblighi IVA mediante il cosiddetto “sportello unico”, nello Stato membro di identificazione.</p> <p>Analogamente a quanto previsto per l’attuale MOSS, anche l’OSS si declina in un regime “UE” e in un regime “Non UE”, riservato, quest’ultimo, ai soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nella Unione europea.</p> <p>Import One Stop Shop</p> <p>In base alle nuove disposizioni unionali, a partire dall’1.7.2021 l’IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell’Unione europea, indipendentemente dal relativo valore. È stato pertanto istituito il regime dell’<i>Import One Stop Shop</i> (IOSS), che consentirà ai soggetti che effettuano nei confronti di acquirenti UE vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, in spedizioni di valore non superiore a 150,00 euro, di riscuotere l’IVA su tali operazioni presso l’acquirente e di dichiararla e versarla tramite lo sportello unico per le importazioni.</p> <p>Recepimento in ambito nazionale</p> <p>Le novità descritte saranno recepite in ambito nazionale con il decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26.2.2021 e attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari.</p>
3.2	<p>REGISTRAZIONE AI REGIMI DALL’1.4.2021</p> <p>Conformemente a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione UE n. 2026 del 21.11.2019, l’Agenzia delle Entrate ha implementato le funzionalità telematiche necessarie a consentire ai soggetti interessati la registrazione ai regimi OSS e IOSS già a partire dall’1.4.2021, in modo da rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dall’1.7.2021.</p> <p>In particolare, dall’1.4.2021, possono registrarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al regime OSS “Non UE”, i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea; - al regime OSS “UE”, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a

	<p>partire dall'Italia;</p> <ul style="list-style-type: none"> - al regime IOSS, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea (inoltre, i soggetti passivi stabiliti in Italia possono registrarsi sul sito delle Entrate come intermediari IOSS). <p>Sotto il profilo operativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il regime "OSS UE" la registrazione implica l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; - per il regime OSS "Non UE" e il regime IOSS, invece, la registrazione implica la compilazione di un modulo disponibile nella sezione a libero accesso del sito dell'Agenzia.
4	CEDOLARE SECCA - RIDUZIONE DEL CANONE PER EMERGENZA SANITARIA - EFFETTI
	<p>Con la risposta a interpello n. 165 del 9.3.2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di applicare la cedolare secca con riferimento a contratti di locazione a canone concordato per i quali, a livello di accordo territoriale tra associazioni degli inquilini e dei locatori, sia stata prevista una forma di "riduzione" del canone massimo, per tenere conto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus.</p>
4.1	DIVIETO DI AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
	<p>Va rammentato che l'art. 3, comma 11, del D.Lgs. 23/2011, con norma inderogabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da un lato, "sospende", per il locatore che abbia espresso l'opzione per la cedolare secca, la possibilità di <i>"chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente"</i>; - dall'altro, subordina l'efficacia dell'opzione all'invio, mediante raccomandata all'inquilino, della comunicazione della rinuncia all'aggiornamento dei canoni.
4.2	ACCORDO TERRITORIALE SULLE LOCAZIONI ABITATIVE A CANONE CONCORDATO
	<p>Nel caso di specie, il nuovo accordo territoriale sulle locazioni abitative stipulato, a livello locale, dalle associazioni di categoria di proprietari e inquilini, prevedeva una particolare e complessa clausola secondo cui, in breve, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, il valore massimo del canone di locazione dovesse subire una riduzione, eccezionale e temporanea (della durata massima di 6 mesi).</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale clausola non comporta l'inapplicabilità della cedolare secca, a norma dell'art. 3, comma 11, del D.Lgs. 23/2011, in quanto l'adeguamento del contratto alla clausola definita in sede di accordo territoriale è un obbligo per le parti, sicché la riduzione del canone di locazione che ne consegue non deriva dalla volontà delle parti, ma è obbligatoria e temporanea.</p> <p>In questo contesto, la particolare situazione emergenziale che giustifica l'inserimento automatico e temporaneo di tale clausola nei contratti di locazione, avendo lo scopo di tutelare entrambe le parti contrattuali, non impedisce l'applicazione della cedolare secca.</p>
5	CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE - APPLICABILITÀ AGLI ENTI NON COMMERCIALI - CONDIZIONI
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 160 del 8.3.2021, ha chiarito, ribadendo i principi già espressi nella risoluzione n. 68 del 20.10.2020 e nella circolare n. 14 del 6.6.2020, che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020, spetta all'ente non commerciale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolge attività istituzionale in immobili locati, traendone proventi superiori a 5 milioni di euro nel 2019; - svolge anche <i>"occasionalmente attività commerciali finalizzate agli scopi istituzionali, dalle quali trae importi non significativi, dichiarati ai fini IRES come redditi diversi"</i>.

5.1	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI</p> <p>Si ricorda che l'art. 28, comma 4, del D.L. 34/2020 ha esteso il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo anche <i>“agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale”</i>.</p> <p>In tal modo, spiega l'Agenzia delle Entrate, il legislatore ha inteso estendere il credito d'imposta a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'art. 55 del TUIR.</p> <p>Di conseguenza, gli enti non commerciali possono accedere al credito d'imposta in relazione al pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale, riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.</p>
5.2	<p>CASO DI SPECIE</p> <p>Nel caso di specie, un ente non commerciale chiedeva se potesse accedere al credito d'imposta locazioni, tenendo conto che l'ente medesimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ha partita IVA; - svolge attività istituzionale, riconducibile alle attività di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR, traendone proventi superiori a 5 milioni di euro nel 2019; - svolge anche <i>“occasionalmente attività commerciali finalizzate agli scopi istituzionali, dalle quali trae importi non significativi, dichiarati ai fini IRES come redditi diversi”</i>.
5.3	<p>VERIFICA DELLE CONDIZIONI</p> <p>Alla luce della situazione descritta, l'Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti già resi nella circolare n. 14 del 6.6.2020, ricorda che possono accedere al credito d'imposta per le locazioni anche gli enti che svolgono, oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.</p> <p>In tal caso, ai fini della verifica del limite di 5 milioni di ricavi, rilevano solo i ricavi con rilevanza ai fini IRES, restando, invece, esclusi i ricavi derivanti da attività aventi i requisiti di cui all'art. 148, commi 3, 5, 6 e 7, del TUIR (risoluzione n. 68/2020).</p> <p>Pertanto, nel caso di specie, in presenza delle condizioni previste dall'art. 28 del D.L. 34/2020, l'ente istante potrà beneficiare, per i canoni di locazione relativi agli immobili adibiti a sede istituzionale, del credito d'imposta per le locazioni.</p>
5.4	<p>MISURA DEL CREDITO</p> <p>Per quanto riguarda la misura del credito, atteso che l'ente non commerciale svolge solo occasionalmente attività commerciale e che, quindi, non dispone di partita IVA, il credito d'imposta va determinato sui canoni di locazione al lordo dell'IVA, atteso che in questa particolare ipotesi l'imposta sul valore aggiunto rappresenta per l'ente non commerciale un costo che incrementa il canone di affitto dovuto.</p>
6	<p>CREDITI D'IMPOSTA PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE MEDIE IMPRESE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>
	<p>Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 67800 del 11.3.2021 ha approvato la modulistica, con il relativo tracciato telematico, per la trasmissione all'Agenzia stessa delle istanze riferite ai crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese danneggiate dalla pandemia COVID-19 (art. 26 del D.L. 34/2020).</p>
6.1	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>Le agevolazioni riguardano le società di capitali che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno dichiarato per il 2019 ricavi delle vendite e delle prestazioni compresi tra 5 e 50 milioni di euro; - hanno subito, nel periodo tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020, a causa dell'emergenza da COVID-19, una riduzione complessiva dei ricavi di oltre il 33% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.
6.2	<p>CREDITI D'IMPOSTA PREVISTI</p> <p>Ove tali società abbiano deliberato ed eseguito, tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020, un</p>

	<p>aumento di capitale, sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un credito d'imposta del 20%, per i sottoscrittori dell'aumento; - un credito d'imposta commisurato alle perdite del 2020, per le società stesse (in questo caso l'aumento può essere deliberato ed eseguito entro il 30.6.2021).
6.3	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</p> <p>Le istanze necessarie per la prenotazione del credito d'imposta devono essere presentate all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 12.4.2021 al 3.5.2021, per gli investitori; - dall'1.6.2021 al 2.11.2021, per le società. <p>Le istanze sono presentate in forma esclusivamente telematica, direttamente o mediante un intermediario abilitato, utilizzando il <i>software</i> "CreditoRafforzamentoPatrimoniale", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Rilevanza dell'ordine cronologico di presentazione</p> <p>In entrambi i casi, i crediti d'imposta sono riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate secondo l'ordine di presentazione delle istanze e sino ad esaurimento delle risorse previste per legge (in pratica, si applica il criterio del "click day").</p>
7	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE</p>
	<p>Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 65238 del 9.3.2021, è stato approvato il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per i soggetti che intendono beneficiare del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni del sisma del Centro Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). L'aggiornamento si è reso necessario alla luce della proroga delle agevolazioni.</p>
7.1	<p>DECORRENZA</p> <p>Il modello è utilizzabile, in sostituzione del precedente, a partire dal 31.3.2021.</p>
7.2	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO</p> <p>Il modello di comunicazione deve essere trasmesso telematicamente utilizzando la versione aggiornata del <i>software</i> relativo al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato "Creditoinvestimentisud" (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, anch'esso dal 31.3.2021.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate rilascia poi in via telematica, per ogni comunicazione presentata, un'apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d'imposta.</p>
7.3	<p>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97; - presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; - a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta.
8	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO</p>
	<p>Con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 1.3.2021, sono stati istituiti i codici tributo necessari per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 1, comma 198 e seguenti, della L. 160/2019, modificato dall'art. 1, comma 1064, della L. 178/2020.</p>
8.1	<p>CODICI TRIBUTO</p> <p>Nello specifico, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "6938", relativo al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (art. 1, comma 198 e seguenti, della L. 160/2019); - "6939", relativo al credito d'imposta in ricerca e sviluppo per la misura incrementale sugli investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno (art. 244, comma 1, del D.L. 34/2020);

	<p>- “6940”, relativo al credito d’imposta in ricerca e sviluppo per la misura incrementale sugli investimenti nelle Regioni del sisma del Centro Italia (art. 244, comma 1, del D.L. 34/2020).</p> <p>I codici tributo “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle Regioni del Mezzogiorno e del sisma del Centro Italia.</p>
8.2	<p>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i suddetti codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati” (o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”); - l’“anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di maturazione del credito.
9	<p>EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE TITOLARI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI NELLE AUTOSTRADE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>
	<p>Il D.M. 14.12.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 22 del 28.1.2021, ha individuato le modalità di concessione ed erogazione del contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19, di cui all’art. 40 del D.L. 34/2020.</p> <p>Con il successivo D.M. 9.3.2021 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande.</p>
9.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data dell’1.3.2020 e che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risultano regolarmente costituite, iscritte e “attive” al Registro Imprese; - svolgono un servizio di distribuzione di carburanti, disponendo di un impianto; - non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001; - si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie. <p>Soggetti esclusi</p> <p>Sono escluse dall’agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le gestioni dirette degli impianti autostradali da parte delle società petrolifere integrate e le gestioni unitarie di attività petrolifere e ristorazione; - le medie imprese che, alla data del 31.12.2019, si trovavano in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà” in base alla disciplina comunitaria.
9.2	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni i contributi previdenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei soggetti proponenti, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in relazione ai dipendenti impiegati presso lo specifico impianto.</p>
9.3	<p>DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE</p> <p>L’agevolazione è concessa in forma di contributo in conto esercizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - commisurato alle spese ammissibili; - nei limiti delle risorse disponibili (pari a 4 milioni di euro) e del quadro temporaneo europeo per gli aiuti di Stato nell’emergenza COVID-19. <p>Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria, il Ministero dello Sviluppo economico procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto</p>

	da ciascuna impresa, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.
9.4	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Le domande vanno presentate al Ministero dello Sviluppo economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile, mediante SPID, dal sito https://padigitale.invitalia.it e trasmettendo la prevista documentazione a pena di inammissibilità; - a partire dalle ore 12.00 del 30.3.2021 e fino alle ore 12.00 del 18.5.2021. <p>In caso di PMI amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche o nel caso di presentazione della domanda per mezzo di un soggetto delegato, per accedere alla procedura informatica è necessario il preventivo accreditamento da richiedere inviando una specifica richiesta via PEC all'indirizzo contributodistributori@pec-mise.gov.it, allegando l'apposito modulo opportunamente compilato e firmato digitalmente. Ciascun soggetto proponente può presentare, con riferimento al singolo impianto, una sola domanda di ammissione al contributo; in caso di invio di più domande per il medesimo impianto, verrà presa in considerazione l'ultima domanda trasmessa in ordine cronologico nell'arco temporale in cui lo sportello agevolativo è aperto.</p>
10	<p>EMERGENZA COVID-19 - MISURE DI SOSTEGNO AI SOGGETTI OPERANTI NELLE "ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI" - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Il D.M. 27.11.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 11 del 15.1.2021, ha stabilito le modalità di concessione ed erogazione del contributo straordinario in favore dei soggetti operanti nelle "zone economiche ambientali" (ZEA), o nelle aree marine protette, per il periodo di emergenza da COVID-19, di cui all'art. 227 del D.L. 34/2020.</p> <p>Con i successivi D.M. 15.2.2021 e 12.3.2021 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande.</p>
10.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono presentare la domanda di concessione del contributo le seguenti tipologie di soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> - micro e piccole imprese, come definite dal regolamento UE n. 651 del 17.6.2014; - attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'art. 2 della L. 4/2013; - guide del parco riconosciute ai sensi della L. 394/91. <p>I suddetti soggetti devono risultare attivi alla data del 31.12.2019 e possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere sede operativa all'interno di una zona economica ambientale o operare all'interno di un'area marina protetta; - essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95; - avere sofferto una riduzione del fatturato nel periodo tra gennaio e giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. <p>Le micro e piccole imprese, alla data di presentazione della domanda, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgere attività economiche eco-compatibili, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 27.11.2020; - non presentare le caratteristiche di "impresa in difficoltà" ai sensi del regolamento UE 651/2014; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
10.2	<p>IMPORTO DEL CONTRIBUTO</p> <p>Il contributo straordinario spettante è dato dalla ripartizione tra tutti i beneficiari che ne facciano richiesta delle risorse finanziarie previste, considerando però che non può</p>

	<p>risultare superiore alla perdita di fatturato subita.</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è cumulabile, nei limiti del tetto massimo della perdita subita, con le indennità ed agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, ivi comprese le indennità erogate dall'INPS; - è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti "de minimis".
10.3	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>La domanda per la concessione del contributo straordinario deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica; - in via telematica, accedendo al portale https://www.contributozea.it mediante le credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate; - entro il 14.4.2021. <p>La domanda deve essere compilata seguendo le indicazioni riportate nel manuale "Istruzioni per la compilazione" pubblicato sul suddetto portale.</p>
11	<p>REGIME DEGLI IMPATRIATI - PROLUNGAMENTO DELLA DURATA - MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE</p>
	<p>Con il provvedimento n. 60353 del 3.3.2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di esercizio dell'opzione ai fini del prolungamento di ulteriori cinque periodi d'imposta del regime previsto per i lavoratori impatriati di cui all'art. 5, comma 2-bis, del D.L. 34/2019, come modificato dall'art. 1, comma 50, della L. 178/2020.</p>
11.1	<p>PROLUNGAMENTO DEL REGIME AGEVOLATO</p> <p>In aggiunta alla durata ordinaria di cinque periodi d'imposta, è stata prevista la possibilità, anche per i "vecchi" lavoratori impatriati, di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d'imposta.</p> <p>Per accedere ai benefici in esame, i soggetti interessati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere stati iscritti all'AIRE o, alternativamente, essere cittadini di Stati membri dell'Unione europea; - avere trasferito la residenza prima del 2020; - essere già beneficiari, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati. <p>Tale disposizione non si applica agli sportivi professionisti ex L. 91/81.</p>
11.2	<p>MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMPORTO RICHIESTO</p> <p>L'estensione è subordinata al versamento di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.</p> <p>L'importo deve essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediante modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 241/97; - entro il 30.06 dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 16 del D.Lgs. 147/2015; se il primo periodo di fruizione dell'agevolazione è terminato il 31.12.2020, il versamento è effettuato entro il 30.8.2021 (180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame).
12	<p>CESSIONE DELLE ECCEденZE IRES ALL'INTERNO DEL CONSOLIDATO - PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA</p>
	<p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 201 del 23.3.2021 ha ammesso la possibilità di trasferire l'eccedenza IRES, maturata <i>ante</i> consolidato nazionale ex art. 117 del TUIR, attraverso la presentazione di una dichiarazione cosiddetta "integrativa".</p> <p>Una società partecipante al consolidato, in relazione alle eccedenze IRES emergenti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio antecedente a quello da cui ha effetto la tassazione consolidata, può infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzare in proprio l'eccedenza IRES (sia quella propria sia quella ricevuta ex art. 43-ter del DPR 602/73) per compensare eventuali altri tributi e/o contributi;

	<ul style="list-style-type: none"> - cedere l'eccedenza IRES, tutta o in parte, alla consolidante per l'utilizzo in compensazione dell'IRES dovuta sul reddito complessivo del consolidato; - cedere l'eccedenza IRES ad altre società del gruppo (partecipanti o meno al consolidato) secondo la procedura dettata dall'art. 43-ter del DPR 602/73, nel rispetto di tutti i presupposti e condizioni ivi previste.
12.1	<p>PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI E DEL MODELLO CNM INTEGRATIVI</p> <p>La risposta in oggetto precisa che la cessione della propria eccedenza IRES maturata anteriormente all'adesione al consolidato fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possa essere effettuata anche in sede di presentazione di una dichiarazione integrativa; - a condizione che il credito maturato prima dell'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo sia ancora disponibile al momento di effettuazione dell'integrazione. <p>Risulta, quindi, possibile presentare le dichiarazioni integrative dei modelli REDDITI SC e CNM con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasferire al gruppo la maggiore base imponibile rideterminata e il credito IRES maturato <i>ante</i> consolidato; - compensare la maggiore imposta dovuta dal consolidato con il credito IRES trasferito, senza corresponsione di interessi.
12.2	<p>APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ</p> <p>Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate precisa anche che è necessario apporre il visto di conformità sul modello REDDITI SC, per "certificare" il credito IRES di importo superiore a 5.000,00 euro maturato dal soggetto consolidante prima dell'esercizio dell'opzione e successivamente trasferito al consolidato per il pagamento dell'IRES del gruppo.</p> <p>Allo stesso modo, viene richiesto che il soggetto consolidante sia provvisto del visto di conformità anche sul modello CNM, qualora proceda a compensare il credito ricevuto per un ammontare superiore a 5.000,00 euro.</p> <p>Tale impostazione è coerente con quanto chiarito dalle risposte a interpelli nn. 49, 50 e 51 del 25.10.2018, secondo cui il visto è necessario anche laddove il soggetto cedente sia la società capogruppo che presenta il modello CNM e anche nel caso in cui detti crediti abbiano la stessa "natura" (IRES) del debito che estinguono per effetto della compensazione (IRES del gruppo).</p>
13	<p>PATENT BOX - POSSIBILITÀ DI SCELTA DEL REGIME DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE CON RIFERIMENTO A DIVERSI BENI</p> <p>Con la risposta a interpello n. 153 del 5.3.2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la procedura di autoliquidazione disciplinata dall'art. 4 del D.L. 34/2019 (cosiddetta opzione "oneri documentali") può coesistere con la procedura ordinaria <i>Patent box</i> con accordo di <i>ruling</i>, purché le stesse siano riferite a diverse opzioni (ad esempio, a diversi beni immateriali tra loro non complementari).</p> <p>È quindi facoltà del contribuente scegliere il regime di determinazione del reddito agevolabile per ciascun bene immateriale o gruppo di beni immateriali legati da vincolo di complementarietà.</p>
14	<p>CESSIONI TRAMITE CARTE REGALO - TRATTAMENTO IVA</p> <p>Con la risposta a interpello n. 147 del 3.3.2021, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA applicabile alle cessioni effettuate mediante una carta regalo emessa da una società italiana e utilizzabile per acquisti di beni sia <i>on line</i>, sia presso i punti vendita di altre società italiane facenti parte del medesimo gruppo multinazionale.</p>
14.1	<p>QUALIFICAZIONE COME BUONO MULTIUSO</p> <p>In base all'analisi delle condizioni contrattuali previste per l'utilizzo della carta regalo, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la stessa fosse qualificabile come buono-corrispettivo ai sensi dell'art. 6-bis del DPR 633/72, in quanto la carta era "spendibile" presso i punti vendita delle controllate del gruppo, situati in Italia, per l'acquisto di prodotti a scelta tra capi di abbigliamento, accessori e casalinghi, entro i limiti</p>

	<p>dell'importo della carta medesima.</p> <p>Nello specifico, poiché all'atto dell'emissione della carta regalo non era possibile individuare con esattezza né la tipologia di beni acquistabili, né la quantità di beni o l'aliquota applicabile all'operazione, l'Agenzia ha chiarito che la carta doveva qualificarsi come buono-corrispettivo "multiuso" ai sensi dell'art. 6-<i>quater</i> del DPR 633/72.</p>
14.2	<p>MOMENTO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA</p> <p>Dalla qualificazione della carta regalo come buono "multiuso" deriva che le cessioni dei beni acquistati mediante la carta medesima si considerano effettuate ai fini IVA non nel momento in cui viene emessa la carta, bensì nel momento in cui la carta viene utilizzata presso i punti vendita per i vari acquisti.</p>
15	<p>SERVIZI SU BENI DI TERZI - DETRAZIONE IVA</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 219 del 26.3.2021, ha riconosciuto il diritto alla detrazione anche per l'IVA assolta sulle spese sostenute per lavori realizzati su beni di proprietà di terzi non utilizzati dal committente nell'esercizio della propria attività caratteristica e sui quali lo stesso non vanta alcun titolo di detenzione o possesso.</p>
15.1	<p>DETRAZIONE IVA E INERENZA</p> <p>Il documento di prassi ribadisce che, ai fini del sindacato di inerenza di un determinato costo per la detrazione dell'IVA, non è necessariamente richiesto un "nesso diretto e immediato" con una o più operazioni imponibili, essendo ammissibile anche che lo stesso rientri tra le "spese generali" del soggetto passivo e sia, in quanto tale, un elemento costitutivo del prezzo dei beni e servizi forniti.</p> <p>Pertanto, il diritto alla detrazione è da ritenersi ammesso anche <i>"per acquisti di beni e servizi che siano utili o funzionali all'impresa e, quindi, causalmente indotti dall'attività economica svolta. Ciò che rileva è, in concreto, l'utilità del bene o servizio acquistato (anche in chiave prospettica) per la creazione di valore aggiunto da parte dell'operatore economico"</i>.</p>
15.2	<p>DETRAZIONE IVA SU BENI DI TERZI</p> <p>Secondo la prassi, non è ostativo al riconoscimento del diritto alla detrazione la circostanza che il costo sostenuto abbia ad oggetto un bene immobile di proprietà di un terzo non ordinariamente utilizzato nell'esercizio dell'impresa. Come precisato dalla Corte di Giustizia UE 1.10.2020, causa C-405/19, il diritto alla detrazione non può essere negato <i>"a condizione, tuttavia, che il vantaggio che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia accessorio rispetto alle esigenze del soggetto passivo"</i>.</p> <p>Tale elemento è stato valutato dall'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, riconoscendo il diritto alla detrazione con riferimento ai costi sostenuti da un soggetto passivo per lavori di risanamento acustico eseguiti su edifici di proprietà di un terzo.</p>
16	<p>SOMME CORRISPOSTE A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO - TRATTAMENTO IVA</p>
	<p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 145 del 3.3.2021 è stato chiarito il trattamento IVA applicabile alle somme riconosciute nell'ambito di un accordo transattivo.</p>
16.1	<p>FATTISPECIE</p> <p>Nel caso specifico, una società (Alfa) aveva acquisito in locazione un impianto produttivo da altra società (Beta) e, avendo riscontrato, in un determinato periodo, una serie di malfunzionamenti nello stesso, aveva avanzato a quest'ultima una richiesta di risarcimento per i danni subiti.</p> <p>In seguito, tuttavia, le parti hanno risolto le contestazioni con un accordo transattivo, in base al quale Beta si impegnavano a versare ad Alfa una somma <i>"a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa"</i>.</p>
16.2	<p>FUNZIONE ECONOMICA DELLA SOMMA PATTUITA</p> <p>Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, per determinare il trattamento IVA</p>

	<p>delle somme in parola, occorre individuarne la “funzione economica”, ovvero valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se siano corrisposte a titolo di corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi specificamente individuate, con conseguente rilevanza ai fini IVA; - ovvero se le stesse abbiano mero carattere risarcitorio, e siano quindi escluse dalla sfera impositiva per carenza del presupposto oggettivo del tributo (art. 15, comma 1 n. 1 e 2, del DPR 633/72).
16.3	<p>OBBLIGAZIONE DI NON FARE RILEVANTE AI FINI IVA</p> <p>Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, nel valutare la funzione economica delle somme in argomento occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DPR 633/72, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA anche quelle rese in dipendenza di un obbligo di “non fare o permettere”, purché si collochino all’interno di un rapporto sinallagmatico, ossia un rapporto giuridico nell’ambito del quale tra prestatore e ricevente avviene uno scambio di reciproche prestazioni nel quale il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato.</p> <p>Tale impostazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 20233 del 31.7.2018) e, precisa l’Agenzia, non deve ritenersi contrastante con le pronunce della Corte di Giustizia UE relative alle cause C-215/94 e C-384/95.</p> <p>In tali occasioni i giudici comunitari hanno escluso che l’impegno negativo assunto da un imprenditore dietro corresponsione di un’indennità configurasse di per sé una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA. Tuttavia, secondo la Cassazione, tale interpretazione è stata fornita in relazione a fattispecie del tutto particolari.</p>
16.4	<p>RILEVANZA DELL’OBBLIGO DI RINUNCIA AD ULTERIORI PRETESE</p> <p>In conclusione, con riferimento al caso oggetto della risposta a interpello n. 145/2021, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le somme pattuite nell’accordo transattivo siano da assoggettare ad IVA, poiché esse costituiscono il corrispettivo di un obbligo di non fare rilevante ai fini del tributo, consistente nell’impegno della parte danneggiata a rinunciare all’esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti della controparte.</p> <p>Inoltre, secondo l’Agenzia, il nesso di sinallagmaticità rinvenibile dagli impegni reciprocamente assunti dalle parti, conferma che queste ultime hanno inteso “<i>transigere con effetto novativo</i>” le controversie insorte.</p>
17	<p>PRESTAZIONE DI SERVIZI - CESSIONE DEL CREDITO - MOMENTO IMPOSITIVO IVA E FATTURAZIONE</p>
	<p>Con la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 8.3.2021 n. 163, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al momento impositivo IVA e alla fatturazione di una prestazione di servizi resa, ma non ancora fatturata, qualora il relativo credito sia ceduto.</p>
17.1	<p>CASO ESAMINATO</p> <p>Il caso esaminato nella risposta a interpello riguarda una società, in procedura fallimentare, che intende cedere il credito per prestazioni di servizi rese nei confronti di un’altra società sottoposta a fallimento.</p>
17.2	<p>MOMENTO IMPOSITIVO</p> <p>Le prestazioni di servizi si considerano effettuate, di regola, all’atto del pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 3, del DPR 633/72). Tale momento impositivo non muta, se il prestatore cede il credito sorto a fronte dello svolgimento dei servizi, in quanto la cessione del credito non realizza il pagamento del corrispettivo della prestazione.</p>
17.3	<p>FATTURAZIONE</p> <p>In merito all’eventualità che il fallimento del cedente del credito possa estinguersi prima del riparto dell’attivo e della chiusura del fallimento del debitore ceduto, occorre valutare se, in detta ipotesi, la società cedente sarà cancellata o meno dal Registro Imprese con conseguente chiusura della partita IVA. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se la cancellazione dal Registro Imprese non sarà effettuata, il curatore fallimentare potrà assolvere gli obblighi fiscali secondo le regole ordinarie;

	<p>- se la cancellazione dal Registro Imprese sarà effettuata, a seguito del pagamento al cessionario del credito delle somme dovute dal debitore ceduto, il curatore fallimentare dovrà procedere all'apertura di una nuova partita IVA per la società che ha ceduto il credito, al fine di ottemperare ai predetti obblighi.</p>
--	--